

Il giudizio sul piano condiziona il nulla osta alle misure protettive

Le interpretazioni

I diversi pesi nelle decisioni dei Tribunali di Mantova e Forlì

La decisione sulla conferma delle misure protettive nella composizione negoziata è il primo banco di prova per il percorso di uscita dalla crisi nell'ambito della composizione negoziata della crisi; tema sul quale si scontrano i diversi orientamenti sul *fumus boni iuris* (presupposti per ottenere le misure) e, in particolare, sul «progetto di piano di risanamento» (articolo 19, comma 2, lettera d), del Codice) ad allegarsi alla richiesta di misure, oltre che della sussistenza del *periculum in mora*, ossia delle conseguenze derivanti dalla mancata adozione delle misure stesse.

Sul punto, il Tribunale di Mantova (ordinanza 11 ottobre 2024) ha ritenuto di rigettare un'istanza di conferma delle misure protettive in mancanza sia di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, sia del pericolo che il ritardo nell'instaurazione dell'azione cautelare potesse compromettere tale finalità. Il Tribunale ha giudicato, in punto *fumus*, carente il piano di risanamento, in ragione sia della eccessiva durata, sia dell'assenza di adeguate garanzie di prevedibilità analitica in punto fattibilità. I giudici mantovani hanno, quindi, revocato le misure protettive disposte, ritenendo necessario il rispetto dei principi di attestazione in tema di piani di risanamento.

Diversa, invece la decisione del Tribunale di Forlì (ordinanza 31 ottobre 2024), che ha riformato la decisione del giudice monocratico che, nella specie, aveva negato le misure protettive; il Tribunale ha evidenziato, in punto *fumus*, che è

sufficiente l'esistenza di un progetto di piano fondato su linee guida generali, purché tali da consentire al tribunale di effettuare un giudizio di astratta idoneità a perseguire la finalità del risanamento, mentre non sarebbe necessario pretendere un progetto di piano che sin dall'inizio presenti le caratteristiche di completezza previste dagli articoli 87 o 56 del Codice.

Il secondo caso si segnala anche in punto *periculum*. Il reclamo presentato contro l'ordinanza che ha negato (ovvero concesso) le misure cautelari non sospende, difatti, l'efficacia del provvedimento, che continua a produrre i suoi effetti nelle more della decisione del reclamo. Al fine di evitare la perdita della continuità aziendale, non diversamente dal decesso di un paziente in attesa di diagnosi, il Tribunale di Forlì (ordinanza 11 ottobre 2024) ha – prima della decisione del reclamo – accolto in via d'urgenza la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ripristinando provvisoriamente le misure protettive non confermate dal giudice monocratico.

La decisione si fonda su una interpretazione estensiva della «sospensione» prevista dall'articolo 669 terdecies, comma 6, del Cpc, che consente al tribunale investito del reclamo di disporre con ordinanza non impugnabile la temporanea sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ove sussista il pericolo di un danno grave e irreparabile per il resistente. I giudici emiliani hanno ritenuto che il potere di sospendere l'esecuzione del provvedimento può anche determinare la temporanea «riespansione» delle misure protettive richieste e sin anche l'anticipazione del provvedimento finale nelle more della decisione.

—Fi.D.

—Gi.Min.